

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione (Bilancio)

10 dicembre 2009

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

Atto n. 154.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, si richiama alla relazione svolta in data 2 dicembre 2009.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere da *a)* a *s)* e all'articolo 3, nel ricordare che il relatore aveva ravvisato l'opportunità di fornire indicazioni circa gli effetti finanziari della disposizione che integra il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, laddove introduce la detraibilità dell'imposta assolta su acquisti afferenti alle operazioni di cui ai numeri da *1)* a *4)* dell'articolo 10, osserva che la disposizione non comporta effetti in termini di gettito in quanto la detraibilità è, a legislazione vigente, già riconosciuta sugli acquisti relativi alle suddette operazioni in base all'articolo 9, comma 1, numero *12)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che il decreto legislativo in esame abroga; ritiene pertanto che l'integrazione dell'articolo 19, comma 3, espliciti solamente una funzione sistematica a livello normativo, alla luce della contestuale abrogazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, numero *12)*. Con riferimento ai costi connessi all'utilizzo di strumenti elettronici, comunica che il costo della realizzazione dell'applicazione necessaria all'invio e alla ricezione delle richieste di rimborso, è a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate e non rappresenta un costo diretto per il bilancio dello Stato in quanto rientra nella convenzione che annualmente viene stipulata tra Agenzia delle entrate e Ministero delle finanze. Fa presente che tale costo può, comunque, approssimativamente essere stimato in circa a 190 mila euro. Sottolinea che il progetto di invio telematico delle richieste di rimborso IVA da parte dei soggetti non residenti era allo studio da parte dell'Agenzia delle entrate già da tempo e che la sua realizzazione, al fine di evitare duplicazione di

investimenti, è stata rinviata proprio in attesa dell'attuazione della direttiva 2008/9/CE. Precisa che l'applicazione in realizzazione verrà collocata all'interno dell'attuale portale dell'Agenzia delle entrate e utilizzerà in parte tecnologia esistente e già in uso, come ad esempio, i servizi telematici. Segnalare poi che, a fronte di tale investimento, si avrà una maggiore efficienza del processo rimborsi IVA ai soggetti non residenti, in quanto l'invio telematico delle richieste di rimborso comporterà, in primo luogo, una riduzione delle risorse umane da assegnare all'acquisizione nel sistema informativo delle richieste di rimborso, in secondo luogo, un aggiornamento in tempo reale dei dati presenti a sistema, nonché una riduzione del tempo necessario all'espletamento dell'istruttoria preliminare della richiesta di rimborso, vista l'asseverazione da parte dello Stato di stabilimento, delle richieste presentate tramite il loro portale.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto; preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo con riferimento all'articolo 38-ter dello schema, che consente l'utilizzo di strumenti elettronici per l'invio e la ricezione delle richieste di rimborso a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea, secondo cui: gli oneri derivanti dall'articolo 38-ter, quantificabili in 190.000 euro, sono a carico dell'Agenzia delle entrate e rientrano nella convenzione stipulata annualmente tra detta Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze; l'informatizzazione del processo verrà realizzata utilizzando in parte tecnologie esistenti e già in uso e, a fronte degli oneri previsti, consentirà una riduzione delle risorse umane da assegnare all'acquisizione nel sistema informativo delle richieste di rimborso, un aggiornamento in tempo reale dei dati presenti nel sistema e una riduzione del tempo necessario all'espletamento dell'istruttoria preliminare della richiesta di rimborso

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.